



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 115/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 106/2019 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Prof. Piero Sandulli - Presidente

Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente

Avv. Maurizio Borgo - Componente relatore

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 00115 del 2019, proposto dalla società Benevento Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Giuseppe Chiacchio

per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 55 del 12.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 6.12.2019 l'Avv. Borgo e udito l'avvocato Gabriele Paparo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 14.11.19, la Società Benevento Calcio S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 55 del 12.11.2019 della predetta Lega, con la quale, a seguito della gara Juve Stabia-Benevento, disputatasi in data 9.11.2019, era stata irrogata, a carico della medesima Società, la sanzione dell'ammenda di € 4.000.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Benevento Calcio S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la revoca della sanzione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, la Società ha chiesto la riduzione della sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte ritiene che il reclamo vada respinto atteso che il Giudice Sportivo, nel determinare l'entità della sanzione pecuniaria, ha già tenuto conto della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) del C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale, (Sezione prima), respinge il reclamo n. 115, proposto dalla società Benevento Calcio S.r.l..

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

L'ESTENSORE

f.to

Maurizio Borgo

IL PRESIDENTE

f.to

Piero Sandulli

Depositato il 16 dicembre 2019

IL SEGRETARIO

f.to

Antonio Metitieri